



Città di Vignola

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Progr. n. 516

N. 8 in data 20/04/2015 Registro di Settore

N. 115 in data 20/04/2015 Registro Generale

OGGETTO: RICORSO PER OTTEMPERANZA EX ART. 112 C.P.A. PROPOSTO DALLA SIG.RA BETTUZZI LINA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE CONTRO COMUNE DI VIGNOLA, ECO.MAT SRL E PROVINCIA DI MODENA – INCARICO AL LEGALE – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- in data 17/07/2002 la ditta ECO.MAT SRL otteneva concessione edilizia n. 12847 prot. n. 4387 per demolizione di edificio esistente e costruzione di fabbricato civile in Via per Spilamberto confinante con le proprietà delle sigg.re Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria;
- negli anni 2003-2004 le sigg.re Bettuzzi Lina e Bettuzzi Anna Maria presentavano ricorsi al TAR E.R. per l'annullamento del titolo edilizio concesso a ECO.MAT SRL, delle deliberazioni del Comune di Vignola e della Provincia di Modena di adozione e approvazione della variante generale al P.R.G. e dell'ulteriore permesso di costruire rilasciato alla società in variante al progetto precedentemente assentito, che venivano definitivamente respinti con sentenza n. 375/2013 del 28/02/2012;
- avverso la suddetta sentenza la sig.ra BETTUZZI Lina proponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accolto con sentenza n. 4553/2014 del 9/09/2014 che ha disposto l'annullamento delle concessioni edilizie impugnate ritenute illegittime per violazione dell'altezza massima prevista dalla normativa urbanistica;
- a seguito della presentazione di memorie da parte delle proprietà degli immobili interessati dai provvedimenti annullati, il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, con propria nota prot. n. 9266/15 del 26/03/2015, ha comunicato la proroga di gg. 120 del termine per la conclusione del procedimento avviato in data 20/01/2015 al fine di consentire la produzione degli elaborati progettuali necessari alla distinzione delle parti legittime dell'intervento rispetto a quelle oggetto della sentenza di annullamento;
- la sig.ra BETTUZZI Lina ha impugnato la legittimità della suddetta nota di proroga proponendo innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ricorso per ottemperanza ex art. 112 C.P.A. al fine di ottenere ordine di ottemperanza della sentenza n. 4553/2014 e condanna in solido del Comune della società costruttrice al risarcimento dei danni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 46 del 14/04/2015 con cui l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico ed ha individuato quale legale di fiducia l'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille n. 7/2, in considerazione della sua comprovata specializzazione e competenza nella materia urbanistica;

CONSIDERATO che la somma richiesta dal suddetto legale per la difesa dell'Amministrazione in questa fase di giudizio ammonta a € 6.000,00 oltre oneri e contributo unificato, per complessivi € 8.754,72;

RITENUTO con la presente determinazione conferire all'avv. Benedetto Graziosi di Bologna apposito incarico di difesa in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione Comunale nel suddetto ricorso, assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 8.754,72 con imputazione sul Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2015 (imp. 535/15) che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il conferimento di incarico di patrocinio legale dell'Amministrazione si configura giuridicamente come contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, aleatorietà dell'iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica;

DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all'incarico in parola non può essere applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, giusta Deliberazione G.C. n. 150 del 17/10/2011, modifica il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall'art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 2015, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 183;
il D.Lgs. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
i Regolamenti di contabilità e dei contratti;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

- 1) Di conferire all'avv. Benedetto Graziosi del Foro di Bologna, con studio in Bologna – Via dei Mille n. 7/2, legale di fiducia del Comune di Vignola, incarico di patrocinio legale nel ricorso per ottemperanza ex art. 112 C.P.A. presentato dalle sig.ra Bettuzzi Lina innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento della nullità e comunque l'annullamento della nota di proroga prot. n. 9266/15 del 26/03/2015, con conseguente ordine di ottemperanza della sentenza n. 4553/2014 e condanna in solido del Comune della società costruttrice al risarcimento dei danni;
- 2) Di assumere, per tale fine e a favore dell'avv. Benedetto Graziosi, un impegno di spesa per la somma di € 6.000,00 oltre oneri e contributo unificato, per complessivi € 8.754,72;
- 3) Di imputare la somma di € 8.754,72 al Cap. 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2015 (imp. 535/15), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 4) Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 5) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 6) Di comunicare all'avv. Benedetto Graziosi gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell'incarico, dando atto che la liquidazione dell'onorario avverrà a presentazione di regolare nota pro-forma.

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
- Si attesta che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002.

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG

- Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig)
- Si da' atto che il presente impegno di spesa si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per la parte contabile/amministrativa:
Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- () si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data

**IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**